



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 364 della seduta del 10 Luglio 2024.

Oggetto: CT n.3764/2011 - Ricorso ex artt. 134 Cost., art.39 L.11.3.53 n° 87 e art.27 norme integrative - Conflitto di Attribuzione in relazione all'Ordinanza n° 15159/24 Suprema Corte di Cassazione del 30/05/2024.

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Il Coordinatore (timbro e firma) AVV. ALFONSO MEZZOTERO

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	MARCELLO MINENNA	Componente		X
6	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
7	EMMA STAINÉ	Componente		X
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. / allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° _____ del _____

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Regione Calabria, intende proporre ricorso per conflitto di attribuzione tra Enti in relazione all'Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n° 15159/24, R.G. 21110/2017, pubblicata il 30/05/2024 e comunicata al difensore nella medesima data, che nel decidere il ricorso ha disapplicato la L.R. n. 18/2017, art. 19, c.2 che prevedeva che a "A seguito della ricognizione effettuata in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47, comma 3, della L.R. 34/2010, con delibera di Giunta su proposta del dipartimento competente in materia di servizio idrico, è compiutamente disciplinata la successione nei rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi enti e sono poste in essere tutte le azioni propedeutiche per l'organizzazione di che trattasi e per l'azione di regolatore unico per gli adempimenti richiesti dall' AEEGS";

RITENUTO che tale condotta, assunta in radicale carenza di potere giurisdizionale, integri violazione degli articoli 101, 102, 117, 121 e 134 della Costituzione e 16 dello Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. 19.10.04, n° 25 e s.m.i., per interferenza con le attribuzioni costituzionalmente garantite alla Regione;

EVIDENZIATO, quindi - per le ragioni in precedenza illustrate e per la correlata necessità di tutelare le prerogative regionali lese - l'interesse della Regione Calabria a procedere a ricorrere dinanzi alla Corte Costituzionale in ordine al lamentato conflitto di attribuzione;

VISTA la legge 11 Marzo 1953, n. 87;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con L.R. 19 ottobre 2004 n. 25;

RICHIAMATA la L.R. 13 maggio 1996 n. 7 e in particolare l'art. 10, comma 5 così come sostituito dall'art. 7 comma 1, lett. c) della L.R. 27 aprile 2015, n. 11, che ha così disposto: *"Il Coordinatore dell'Avvocatura regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale. L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in via generale o per blocchi di materie";*

VISTO il Decreto del Presidente della G.R. n. 11 del 04 aprile 2022, con il quale l'avv. Alfonso Mezzotero è stato nominato Coordinatore dell'Avvocatura regionale;

VISTA la nota n. 191005 del 10/06/2020 con la quale questa Avvocatura comunica che le proposte di Deliberazione vengono trasmesse agli Uffici regionali competenti a firma del Coordinatore, essendo la stessa priva di figure dirigenziali;

PRESO ATTO

- che il Coordinatore dell'Avvocatura attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Coordinatore dell'Avvocatura ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Coordinatore dell'Avvocatura attesta che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale, in quanto l'incarico verrà affidato ad Avvocato dell'Avvocatura regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale,

DELIBERA

1. per i motivi in premessa illustrati, di autorizzare la proposizione da parte della Regione Calabria del ricorso per conflitto di attribuzione tra Enti dinanzi la Corte Costituzionale, ex artt. 134 Cost., art.39 L.11.3.53 n° 87 e art.27 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;
2. di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, a conferire procura speciale dell'avvocato che verrà nominato con decreto del Coordinatore dell'Avvocatura regionale;
3. dare mandato all'Avvocatura regionale per l'esecuzione del presente provvedimento;
4. di disporre, a cura del Coordinatore proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e dell'art. 20 della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Montilla

IL PRESIDENTE
f.to Occhiuto